



ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AL MIUR – DIR. 170/16

STATUTO

ITALIAN IN ITALY
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SCUOLE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
via Tibullo, 16 00193 Roma
Tel. +39 06 68307796 – italianinitaly.org

ASSOCIAZIONE ITALIAN IN ITALY” – E.T.S.

STATUTO

Denominazione Sede Durata

Art. 1

E' costituita l'Associazione, a carattere nazionale, senza finalità di lucro per la diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo denominata "ITALIAN IN ITALY" – E.T.S., in seguito alla modifica dello Statuto, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dell'Associazione "ITALIAN IN ITALY". L'Associazione assumerà la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore - E.T.S. con applicazione della relativa disciplina, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo l'iscrizione nel predetto Registro, l'Associazione indicherà obbligatoriamente l'acronimo E.T.S nonché gli estremi dell'iscrizione medesima negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è costituita da persone fisiche e giuridiche con la finalità di promuovere e diffondere nel mondo la cultura e la lingua italiana.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Tibullo n.16, e potrà istituire sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e ai soci.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Attività di interesse generale e finalità

Art. 4

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

In particolare scopi dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo e la diffusione della cultura e della lingua italiana;
- b) l'incoming in Italia di studenti/turisti culturali da tutti i paesi del mondo;
- c) la rappresentanza delle scuole di cultura italiana: di lingua, di moda, di restauro, di arti orafe, di scultura, di turismo, di musica, di cucina, enologiche, mass media e comunicazione ed ogni altra realtà che costituisca espressione della cultura italiana, nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali;
- d) la promozione di corsi di aggiornamento e di formazione per insegnanti di lingua e cultura italiana;
- e) la partecipazione ad iniziative all'estero dell'associazione: l'obiettivo è quello di dare supporto a chi all'estero ha o vuole avere maggiori contatti con l'Italia;
- f) la stipula di convenzioni con università, istituzioni di formazione e ricerca ed altri enti pubblici, e collaborazione con istituzioni similari, pubbliche e private, italiane, comunitarie e non comunitarie;
- g) l'attuazione di progetti e iniziative a sostegno dello studio della lingua e della cultura italiana in un'ottica interculturale e multilinguistica;

- h) la promozione dell'immagine sociale e culturale dell'Italia in campo internazionale;
- i) l'offerta agli associati di un supporto organizzativo, informativo, informatico e di consulenza comune per le necessità proprie delle attività (certificazioni linguistiche, formazione dei formatori etc.);
- l) promuoverà l'istituzione di un Albo di categoria delle Scuole di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri;
- m) la promozione dell'intercultura per i migranti;
- n) la formazione sulla lingua e cultura italiana per immigrati, rifugiati, richiedenti ricongiungimento familiare, transitanti;
- o) l'attività di mediazione interculturale e la formazione per mediatori;
- p) l'erogazione di esami per il rilascio di certificazioni anche di altri Enti;
- q) la presa di contatto con tutte le realtà italiane sparse nel mondo;
- r) la promozione di scambi culturali a livello internazionale e delle pubblicazioni dell'associazione;
- s) Italian in Italy presenterà all'estero l'importante, considerevole e prestigioso patrimonio culturale, artistico, storico, religioso e paesaggistico dell'Italia;
- t) promuoverà itinerari turistico-culturali anche in versione multimediale;
- u) la definizione di uno standard qualitativo condiviso per la figura dell'insegnante;
- v) l'attività di ricerca nel campo della glottodidattica dell'italiano per stranieri e la certificazione delle competenze linguistiche.

L'Associazione potrà attivare rapporti di collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali mantenendo sempre la propria indipendenza.

Rapporti con l'estero

Art. 6

L'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, oltre a consentire l'adesione in qualità di soci a persone fisiche e giuridiche domiciliate all'estero, può, essa stessa aprire all'estero sedi secondarie o uffici di rappresentanza oppure, laddove ciò risultasse utile all'associazione, conferire appositi mandati di rappresentanza a soggetti associati o a terzi.

Per quanto concerne l'estero, l'associazione intende stabilire rapporti di collaborazione ad ampio raggio. Essa intende, infatti, instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con tutti quei soggetti (Enti pubblici e privati, Istituti Italiani di Cultura all'estero, Associazioni internazionali, Università, Associazioni di centri linguistici, operatori, insegnanti, etc.) in grado di contribuire al perseguimento degli scopi statutari.

Attività diverse

Art. 7

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale in conformità ai criteri e ai limiti definiti dai relativi Provvedimenti attuativi.

La loro individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Soci

Art. 8

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi.

In particolare all'associazione possono aderire:

- a) persone fisiche e giuridiche che operano nel campo dell'insegnamento e della diffusione della lingua e della cultura italiana;
- b) case editrici ed organi di informazione radiotelevisiva o a mezzo stampa;
- c) associazioni ed enti nazionali ed internazionali che operano nel campo della cooperazione e degli scambi interlinguistici e interculturali.

Art. 9

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata a quest'ultimo ed annotata nel libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Per tutti i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad utilizzare la dicitura "Socio di Italian in Italy" ed il relativo logo accanto al proprio nome o logo.

Art. 10

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di presentazione all'Assemblea del bilancio preventivo. Le quote associative possono essere costituite anche da forniture di locali, di attrezzature e/o servizi il cui valore sarà determinato in apposite stime dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Ciascun socio ha diritto ad un voto nell'assemblea. Può farsi rappresentare nell'assemblea o negli organismi associativi da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è consentita tuttavia più di una delega per socio.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, né ad enti da essa controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi, in applicazione dell'art. 2732, commi 4 e 5, del codice civile.

La revoca di tali rappresentanti potrà avvenire esclusivamente attraverso un atto ufficiale scritto inviato al Presidente dell'associazione.

I soci che siano persone giuridiche od enti saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'ente secondo le proprie norme statutarie.

Art. 12

La qualifica di socio si perde per recesso, decesso, dimissioni, o esclusione.

Ogni socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale la comunicazione è pervenuta al Presidente.

L'esclusione è disposta dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata:

- per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della associazione;
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio di Amministrazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea su espressa richiesta documentata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione e gli eredi dei soci defunti non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Controversie

Art. 13

Le controversie tra i soci e l'associazione sono sottoposte al giudizio di un collegio composto di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due e, in caso di disaccordo di mancata nomina, dal Presidente del Tribunale di Roma il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro non nominato da una delle parti entro un mese dalla nomina da parte dell'altra. Gli arbitri decidono a maggioranza senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, e con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

Partners

Art. 14

I soggetti giuridici con i quali l'associazione stipula rapporti di collaborazione o partenariato, sotto l'egida di appositi contratti o convenzioni, acquisiscono lo status di partners dell'associazione stessa.

Organi dell'Associazione

Art. 15

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico con poteri consultivi (eventuale);
- l'Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).

Assemblea dei Soci

Art. 16

Tutti i soci formano l'Assemblea e partecipano alla stessa con diritto di voto se sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. In particolare si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché tutte le volte che venga convocata su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio di Amministrazione o di un terzo dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, inviato via posta prioritaria, o via email, a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci possono intervenire nell'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica, o anche per delega, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Nel caso di partecipazione "a distanza" all'Assemblea, il diritto di voto potrà essere esercitato per via telematica o per corrispondenza.

Art. 17

L'Assemblea:

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Comitato Scientifico eventuale con poteri consultivi, l'Organo di Controllo eventuale, il Collegio dei Revisori dei Conti eventuale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- formula proposte sul piano annuale delle attività associative;
- approva il programma annuale di attività sociale e stabilisce le direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- approva lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni dell'Assemblea sarà redatto un apposito verbale a disposizione dei soci.

Art. 18

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà dei soci) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione è richiesta per la loro validità la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio è richiesto invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà redatto un apposito verbale a disposizione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario, anche non socio. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri compreso il Presidente.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, nonché inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Predispose il piano annuale delle attività associative che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci ed al giudizio dell'Assemblea dei Partners che ha poteri consultivi.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Elabora e propone piani di attività da sottoporre all'assemblea. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In applicazione dell'art. 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Presidente

Art. 22

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

Ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede, stabilendone luogo e data, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci predisponendone l'ordine del giorno.

Nel caso in cui, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nomina per cooptazione altri membri in sostituzione di quelli mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Organo di controllo

Art. 23

L'organo di controllo, qualora nominato in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e al superamento dei limiti ivi previsti, è composto da 1 a 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci e dura in carica tre anni.

L'incarico è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al successivo articolo 14, del medesimo D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Revisori

Art. 24

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e al superamento dei limiti ivi previsti, è composto di tre membri rieleggibili, con idonea capacità professionale, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Comitato Direttivo.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri. Esprimono, inoltre, motivato parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Conflitto di interessi

Art. 25

Agli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile in materia di annullamento dei contratti conclusi dagli stessi in conflitto di interessi con l'associazione e di impugnazione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'associazione.

Art. 26

In conformità all'art. 2373 del codice civile, la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma delle disposizioni del codice civile qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Responsabilità

Art. 27

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Denuncia al tribunale

Art. 28

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni socio, ovvero almeno un decimo dei soci nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Patrimonio sociale - Entrate

Art. 29

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle somme versate dai soci, ovvero elargite da enti pubblici o privati;
- dai beni mobili ed immobili che appartengano o siano acquisiti all'associazione per qualsiasi titolo compresi lasciti e donazioni.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative;
- dai contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta di fondi;
- dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse da effettuarsi nei limiti e secondo le modalità del D.Lgs 117/2017 e dei decreti di attuazione.
- dai contributi e dagli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 79 del D.Lgs 117/2017;
- dai rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia;
- dai contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dagli avanzi di gestione;
- da somme e prestazioni che pervengono all'associazione dai soci o da enti e persone che vogliono contribuire a finanziare o realizzarne le attività;
- da versamenti effettuati all'associazione in dipendenza di intese, contratti di collaborazione o convenzioni da essa posti in essere.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scritture contabili e bilancio

Art. 31

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, sottoporrà all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo unitamente alle rispettive relazioni.

Il bilancio, redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs 117/2017 ed alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui il bilancio presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220 mila euro, lo stesso può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 nella relazione di missione, ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S).

Pubblicazione entrate sul sito internet

Art. 32

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro l'Associazione, a norma dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs 117/2017, pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci.

Bilancio sociale

Art. 33

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro l'Associazione provvederà agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs 117/2017, concernenti la redazione del bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il suo deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Libri sociali

Art. 34

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (scritture contabili e bilancio), 14 (bilancio sociale se ne ricorrono le condizioni) e 17, comma 1 (registro dei volontari se presenti), l'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci o aderenti, tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta all'organo che detiene i libri stessi il quale dovrà renderli disponibili entro massimo 48 ore dalla richiesta.

Raccolta fondi

Art. 35

L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 ed alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Volontari e attività di volontariato

Art. 36

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai quali verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Lavoratori dell'Associazione

Art. 37

Per i lavoratori dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs 117/2017 in relazione al loro trattamento economico e normativo.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Art. 38

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs 117/17, previo parere dell'Ufficio ivi indicato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Regolamento interno

Art. 39

Le attività dell'associazione, per gli aspetti non contemplati dallo Statuto, saranno organizzate secondo le procedure stabilite da un apposito Regolamento interno redatto a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Clausola di rinvio

Art. 40

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, i relativi Provvedimenti attuativi, le disposizioni del codice civile nonché la legislazione in materia.